

# COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010  
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012  
P. IVA/C.F.: 00263580789



## ORDINANZA DEL SINDACO

N° 22 DEL 18.06.2026

**Oggetto:** Ordinanza per pulizia aree verdi, terreni incolti e Prevenzione Incendi – annualità 2026

### IL SINDACO

**Premesso** che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;

**Considerato** che, pertanto, potrebbe riproporsi il fenomeno degli incendi boschivi che, come ogni anno, provoca gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'assetto idrogeologico del territorio comunale costituendo dunque potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Accertato** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di eventuali incendi;

**Ritenuto** necessario, per evitare o, quantomeno, attenuare la recrudescenza di un fenomeno che sempre di più assume i connotati di vera e propria calamità naturale, dover emanare disposizioni alle quali gli interessati dovranno uniformarsi per prevenire l'insorgenza e la diffusione sia degli incendi boschivi, con ciò intendendo un fuoco con suscettività a espandersi su aree boschive, cespugliate o erborate, sia gli incendi provenienti da aree private, non coltivate, poste all'interno e nelle immediate vicinanze dell'abitato, infestate da erbacce e potenziale ricettacolo di insetti;

**Vista** la Legge 21 Novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e la L.R. del 22.12.2017 n. 51 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e l'art. 2 del DPCM del 12 novembre 2022, in materia di Protezione Civile e ss.mm.ii.;

**Vista** l'O.P.C.M. n. 3606 del 28.08.2007 disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria

e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione e ss.mm.ii.;

**Vista** la D.G.R. n. 185 del 22.04.2026 di approvazione del Piano Antincendio Boschivo Regionale per l'annualità 2026;

**Vista** la nota della Regione Calabria, Prot. N. 455761 del 03.06.2025 relativa all'avvio della campagna antincendio 2026 e trasmissione del Piano antincendio 2026;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

## ORDINA

*a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale:*

È fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni privati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, alla luce del periodo estivo ormai in pieno regime - **entro il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività e comunque, entro e non oltre il 30 Giugno 2026** - di ripulire da erbacce, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni comunque costituite per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 5 metri, i giardini e/o le aree private interposte tra abitazioni e tra abitazioni e strade;

Nel periodo compreso fra il **15.06.2026** ed il **15.10.2026**, in tutto il territorio di Guardia Piemontese è assolutamente vietato:

- ✓ accendere fuochi, anche per bruciare stoppie, erbacce ed arbusti;
- ✓ gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare fuoco;
- ✓ ai conduttori di automezzi dotati di marmitta catalitica fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, di materiale vegetale secco o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
- ✓ all'interno di aree boschive, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, attrezzature, fornelli, forni ed inceneritori che producano faville o braci;
- ✓ di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- ✓ compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato di incendio, così per come riportato nel manifesto della campagna di previsione e prevenzione 2026.

Sono, inoltre, vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo dell'incendio.

## ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
  - a.* è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
  - b.* è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
  - c.* l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
  - d.* le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
  - e.* l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
  - f.* fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il **1° ottobre e 31 marzo**. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91;
  - g.* è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.
2. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell'UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza per le seguenti finalità:
  - a.* attività sperimentali a scopo di ricerca;
  - b.* tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
  - c.* gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
3. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti *a, b, c, d* di cui sopra sarà inoltrata all'UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza ai sotto elencati indirizzi, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato:
  - a.* UOA – Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per le provincie di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia) – Viale Europa Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro;
  - b.* UOA – Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Cosenza) – Contrada Vaglio Lise – 87100 Cosenza;
  - c.* UOA – Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Reggio Calabria) Via Modena – 89122 Reggio Calabria;La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:

- 1. planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;*
- 2. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;*
- 3. indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati);*
- 4. descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;*
- 5. definizione esplicita delle finalità dell'intervento;*
- 6. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;*
- 7. dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo;*

L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.

4. I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a un Km, possono essere autorizzati con ordinanza del Sindaco, da comunicare all'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo del Dipartimento Presidenza, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.

DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:

nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a. accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic nic;*
- b. accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;*

I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio. Le aree di cui sopra, vengono individuate dai sindaci dei Comuni interessati che a loro volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi. In caso di inadempienza provvederanno direttamente i Comuni.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente sarà sanzionato con l'applicazione dell'importo previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e, ove riscontrabili, con le sanzioni previste dalla Legge n. 353 del 21.11.2000 e dalla Legge Regionale n. 51 del 22.12.2017, in materia di incendi boschivi;

Ai soggetti inadempienti, oltre alle sanzioni amministrative sarà applicata la pena accessoria che consiste nell'obbligo di pulitura immediata dell'area interessata.

In caso di mancata pulitura dell'area entro il termine indicato, l'Amministrazione provvederà ad eseguire i lavori d'ufficio con il successivo addebito delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell'area ed a denunciare il responsabile/proprietario inadempiente all'Autorità Giudiziaria, ai sensi di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, si rimanda alle Prescrizioni Regionali Antincendio.

Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento delle eventuali notifiche.

Si avverte che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 gg. dalla data della pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06 Dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg. dalla data della pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Demanda alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine il controllo sulla esecutività della stessa ed agli Uffici competenti la massima diffusione della stessa.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e trasmessa: al Comando Polizia Municipale, Sede - All'Ufficio Tecnico, Sede - Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cosenza - Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cetraro - Alla Stazione Carabinieri di Guardia Piemontese - All'Azienda Sanitaria Provinciale - Al Polo Sanitario di Paola (CS) - alla Provincia di Cosenza - all'ANAS - alle Ferrovie dello Stato, alla Regione Calabria, Settore Protezione Civile, Dipartimento Agricoltura e Foreste, alla Prefettura di Cosenza U.T.G., al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza.

Di dare atto che, per motivi di urgenza, non si da rituale avvio al procedimento.

### **RICORDA CHE**

- ✓ per ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane periferiche;
- ✓ chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
  - Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115;
  - Comando Carabinieri: 112;
  - Numero Verde Segnalazione Incendi: 800.496496;
  - Corpo Carabinieri Forestali tel. 1515.



**Il Sindaco**  
*F.to Vincenzo Rocchetti*